

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1043}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, ALLOCCA, PISICCHIO, BOFFARDI INES,
LOBIANCO, BORRA, SCOTTI, PATRIARCA**

Presentata il 26 ottobre 1972

Istituzione del Consorzio autonomo per il porto di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il porto di Napoli è in una situazione di preoccupante declino, la posizione giuridica del suo ente che lo mette in condizione d'inferiorità rispetto agli altri grandi porti e che non gli consente d'impostare e condurre avanti azioni a lungo termine e di carattere straordinario è la causa principale e determinante di tale situazione vieppiù aggravata con le continue proroghe alla legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'ente autonomo del porto di Napoli.

È necessario ed indifferibile, pertanto, provvedere alla sua ristrutturazione giuridica e funzionale e ciò prima ancora del termine dell'ultima proroga concessa alla predetta legge 6 maggio 1940, n. 500, con il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, se si vuole evitare che la situazione del porto di Napoli di per se già precaria diventi irrimediabilmente insanabile.

Da qui la presente proposta di legge per dare allo scalo marittimo partenopeo un assetto giuridico moderno alla luce dei nuovi orientamenti in materia, specie per quanto riguarda la funzione che il nuovo organismo portuale dovrà svolgere come elemento di potenziamento dei traffici e di equilibratore dello sviluppo economico nazionale e regionale.

Circoscrizione.

Sono tuttora vivi i contrasti circa la estensione territoriale del nuovo ente, se comprende tutti i porti della regione Campania o soltanto alcuni di essi e quali; è sembrato, pertanto, opportuno limitare, per ora, la circoscrizione allo scalo marittimo di Napoli ed a quelli minori della provincia omonima, adottando, nello stesso tempo, uno schema aperto suscettibile di estensione agli altri porti della regione che abbiano interesse ad aderirvi.

La scelta del piccolo sistema portuale tiene conto:

a) del piano di localizzazione industriale che comprende un'area parallela alla costa che va da Quarto alla foce del Sarno e che dovrà essere appunto servita da tutti i porti del golfo di Napoli;

b) della prospettiva che il sistema potrà offrire per una più precisa qualificazione del porto di Napoli rispetto a quelli minori della Campania e dei vantaggi che ne possono derivare, con adeguati interventi di specializzazione dei porti, per lo sfruttamento delle strutture tecniche dei porti minori, invece, della costruzione delle nuove nel porto di Napoli.

Forma.

È stata preferita la forma consortile perché oltre a consentire, superando le dispersioni, di assolvere in modo unitario ed attraverso la sua organizzazione i compiti propri dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici interessati alle attività dei porti della circoscrizione, dovrebbe garantire una maggiore sensibilità degli enti partecipanti ai problemi marittimi e portuali promovendone proficui e concreti apporti per la soluzione di essi.

La forma consortile scelta è del tipo aperto, essendo stata prevista la facoltà di partecipazione da parte di altri enti pubblici.

Compiti e funzioni.

Nell'attribuzione dei compiti e delle funzioni al Consorzio, di cui all'articolo 3 della presente proposta, si è tenuto conto della necessità di superare il sistema di più organi decidenti sulla stessa materia mediante l'accentramento nel nuovo organismo di gran parte delle funzioni e dei compiti attualmente ripartiti tra i vari uffici pubblici, enti, associazioni e privati che attendono ai servizi e svolgono attività interessanti i porti consorziati, allo scopo di poter assicurare quella rapidità di azione già richiesta ed evidenziata nel passato e che oggi rappresenta un elemento essenziale sia per il mantenimento delle posizioni competitive e sia per lo sviluppo di questo particolare settore dell'economia nazionale e regionale.

In tale prospettiva, è stato previsto l'affidamento, al nuovo ente, della regolamentazione degli accosti delle navi, perché chi sovraintende e coordina tutte le attività portuali, amministra il demanio, gestisce le banchine ed i mezzi meccanici, ha maggiore conoscenza della fruibilità dei mezzi e delle banchine ed è, pertanto, nelle migliori condizioni per disporre e destinare gli ormeggi.

È stato previsto, altresì (sempre in armonia con il principio della celerità d'azione), la esecuzione e la manutenzione delle opere e degli impianti portuali, nonché la manutenzione degli impianti ferroviari portuali e la costruzione di nuovi, da parte del Consorzio, con il contributo dei Ministeri interessati (lavori pubblici e trasporti) sulla base della presentazione dei preventivi di spesa, in luogo del sistema della stipula dell'apposita convenzione per la erogazione della spesa, ritenendo il sistema della convenzione contrario all'indirizzo della politica del decentramento

nei suoi aspetti positivi sia per quanto riguarda la tempestività che la continuità degli interventi ed, in quanto, sulla base della esperienza acquisita, in analoghi casi, l'adempimento della stipulazione di una apposita convenzione per la disciplina della concessione della spesa, oltre a non rivestire pratica utilità, rappresenta una notevole remora (come è stato già sostenuto e sancito in altri casi) alla sollecita erogazione del contributo, annullando i vantaggi della celerità e tempestività che s'intendono, tra l'altro, appunto conseguire, con l'attribuzione al Consorzio dell'attività di costruzione e di manutenzione.

Da quanto sopra emerge chiaro che le attribuzioni del nuovo organismo sono state aumentate rispetto a quelle dell'attuale ente, esse, infatti, investono oltre le attività tecniche, tutti i servizi commerciali dei porti interessati, nonché tutte le possibili attività promozionali e di coordinamento dirette al miglioramento ed alla crescita dei traffici in relazione alle trasformazioni dei trasporti marittimi ed alle esigenze del retroterra.

Autonomia e disponibilità finanziaria.

Un porto è funzionale se si riducono al minimo, nel numero, nella complessità e nella durata, tutte le operazioni di carico, scarico e movimento in genere delle merci. Tutto questo richiede non solo adeguatezza della struttura tecnica portuale ma anche una organizzazione snella ed efficiente in grado di provvedere, come una azienda economica qualsiasi, con immediatezza e con mezzi funzionali propri.

In armonia con tale assunto sono gli articoli 4 e 13 della presente proposta di legge. Il primo (articolo 4) è rivolto ad assicurare al Consorzio proprie forme di entrata per il conseguimento dell'autosufficienza finanziaria della gestione, il secondo (articolo 13) è rivolto ad assicurare tempestività nelle decisioni, non essendo tollerabili soluzioni di continuità tra la fase decisionale e quella esecutiva.

Pertanto in ordine alle disponibilità finanziarie, queste sono state rese più adeguate, conseguibili attraverso un contributo dello Stato che per i primi anni deve essere notevolmente considerevole perché inizialmente occorrerà produrre il maggiore sforzo finanziario anche in relazione alle spese di riorganizzazione; i contributi degli enti consorziati; i contributi del Ministero dei lavori pubblici per i lavori attinenti alle opere ed impianti marittimi e del Ministero dei trasporti per i lavori degli impianti ferroviari; le maggiori

entrate per i proventi derivanti dalle tasse di ancoraggio e passeggeri, nonché dai proventi derivanti dall'uso dei servizi resi dall'organizzazione del Consorzio, le maggiori entrate per canoni demaniali in relazione alla maggiore circoscrizione del Consorzio.

In ordine al controllo, questo è stato previsto in modo da non ostacolare lo svolgimento delle attività consortili, mediante la limitazione della vigilanza del Ministero della marina mercantile agli atti più importanti del Consorzio, allineando, per quanto possibile, le attribuzioni dei revisori (articolo 14) a quelle dei sindaci delle società civili e prevedendo, nello stesso tempo, un'attività ispettiva del Ministero della marina mercantile sull'andamento dei servizi affidati al Consorzio (articolo 22).

Altre innovazioni, infine, rispetto all'attuale ordinamento, sono state apportate, per

il trattamento tributario (articolo 20); per il trattamento giuridico ed economico del personale del Consorzio (articolo 19) per la rappresentanza dello stesso personale in seno agli organi del Consorzio e per il passaggio a quest'ultimo del personale dell'attuale ente; nonché per la durata degli amministratori, portata da quattro a cinque anni (articolo 5), in conformità delle norme delle amministrazioni locali; per il numero dei componenti dell'assemblea (articolo 9) maggiorato per l'aumentato numero degli enti partecipanti alla gestione del Consorzio e per lo stesso motivo sono stati aumentati i componenti del comitato direttivo (articolo 11).

In sostanza, con la presente proposta di legge si aspira a risollevarne le sorti del porto di Napoli e delle attività economiche che al porto fanno capo mediante la creazione di un organismo duttile e autonomo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione e sede)

È costituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli istituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Napoli.

ART. 2.

(Circoscrizione)

La circoscrizione del Consorzio comprende tutta la zona del demanio marittimo della provincia di Napoli, escluse le zone di demanio marittimo non interessanti i traffici portuali e le isole.

In relazione allo sviluppo dei traffici e delle attività portuali, nonché alle esigenze di coordinamento e di collegamento in un sistema più ampio del porto di Napoli con altri porti della regione Campania, i confini della circoscrizione portuale potranno essere ampliati con decreto del Ministro della marina mercantile sentita la regione Campania.

ART. 3.

(Compiti ed attribuzioni)

Il Consorzio ha i seguenti compiti ed attribuzioni:

1) studiare, promuovere e adottare, di intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e dei piani e programmi regionali, le iniziative ed i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici portuali, nonché lo sviluppo commerciale, industriale e turistico dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per la acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico

portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) elaborare e proporre, in conformità delle norme in vigore e di intesa con le altre amministrazioni interessate, il piano regolatore per la destinazione e l'uso delle aree portuali, in armonia con i piani e programmi nazionali per lo sviluppo dei porti, nonché del piano urbanistico territoriale e del programma regionale di sviluppo, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti;

5) promuovere, di intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani territoriali ed urbanistici il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra le aree portuali e l'entroterra, concorrendo eventualmente alla relativa spesa;

6) amministrare, nell'ambito della circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, disciplinandone l'utilizzazione da parte di terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento in quanto applicabili e delle speciali norme che saranno emanate con il regolamento di cui all'articolo 25 della presente legge. Gli atti di concessione aventi durata superiore ai quindici anni devono essere approvati con decreto del Ministero della marina mercantile;

7) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile, in applicazione delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

8) provvedere all'esercizio dei mezzi meccanici di proprietà dello Stato e del Consorzio, per il carico, lo scarico, ed al movimento in genere delle merci, nonché all'esercizio delle stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può inoltre, provvedere alla gestione diretta dei magazzini generali e di quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali ed eventualmente provvedere anche agli altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

9) provvedere ai servizi idrici, di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile;

10) provvedere alla regolamentazione degli ormeggi delle navi;

11) provvedere alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere, degli impianti e delle attrezzature portuali. Il Ministero dei lavori pubblici concederà un congruo contributo necessario per la esecuzione e la manutenzione dei detti impianti, opere ed attrezzature, sulla base dei preventivi di spesa del Consorzio, previa approvazione degli stessi preventivi entro novanta giorni dalla presentazione.

Detto contributo che non potrà, in ogni caso, risultare inferiore all'85 per cento della spesa preventivata, dovrà essere annualmente previsto e il relativo importo stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; così anche per quanto attiene alla esecuzione dei servizi di pulizia e di illuminazione delle aree portuali;

12) provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione ed alla manutenzione dei relativi impianti ed all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della circoscrizione. Il Ministero dei trasporti concederà un congruo contributo necessario per la manutenzione degli impianti ferroviari e per la costruzione di quelli nuovi, sulla base dei preventivi di spesa del Consorzio, previa approvazione degli stessi preventivi, entro novanta giorni dalla presentazione.

Detto contributo che non potrà, in ogni caso, risultare inferiore all'85 per cento della spesa preventivata, dovrà essere annualmente previsto, e l'importo relativo stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti;

13) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti;

14) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento portuale;

15) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse dei porti consorziati;

16) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

17) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari, garantiti dagli enti consorziati;

18) provvedere a tutto quanto altro, non specificamente indicato sotto i numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini del Consorzio, rimanendo escluso dalla competenza del Consorzio le opere, le servitù ed i servizi militari

di aria, di terra e di mare, i servizi di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

ART. 4.

(Disponibilità finanziaria)

Per l'assolvimento dei compiti e delle attribuzioni di cui all'articolo 3 il Consorzio dispone:

a) di un contributo annuo dello Stato che per i primi cinque esercizi resta fissato in lire tre miliardi annui.

Detto contributo sarà stanziato in apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

b) degli altri contributi, stanziamenti e finanziamenti disposti con leggi generali e speciali dello Stato nel quadro del progressivo sviluppo e potenziamento dei porti;

c) dei contributi annuali degli altri enti consorziati, da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio.

Detti contributi non potranno, in ogni caso, risultare inferiori alla somma di lire dieci milioni annui per ciascuno degli enti partecipanti.

Per quanto riguarda gli enti locali chiamati a concorrere, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e successive modificazioni, alle spese per i porti della circoscrizione consortile, l'anzidetto contributo sostituisce quelli previsti dal regio decreto medesimo;

d) dei contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

e) dei proventi della gestione dei beni demaniali;

f) della tassa di ancoraggio, della tassa passeggeri e di tutti gli altri proventi derivanti dall'uso delle opere e degli impianti nonché dall'uso dei servizi resi dal Consorzio e nella misura determinata dal comitato direttivo;

g) delle somme corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti di cui ai numeri 11 e 12 dell'articolo 3;

h) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

i) delle somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali del Consorzio e di quelli dello Stato ad esso consegnati che non siano ulteriormente destinati ad uso pubblico negli ambiti portuali;

l) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

m) dei beni e delle somme che pervenissero al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

ART. 5.

(Enti consorziati)

Partecipano al Consorzio:

- 1) lo Stato;
- 2) la regione Campania;
- 3) l'amministrazione provinciale di Napoli;
- 4) il comune di Napoli;
- 5) il Banco di Napoli;
- 6) la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Napoli;
- 7) la Cassa per il mezzogiorno;
- 8) partecipano inoltre al Consorzio i comuni della provincia di Napoli i cui porti entrano a far parte della circoscrizione consortile.

Possono partecipare, altresì, al Consorzio:

- 9) le altre regioni che vi abbiano interesse;
- 10) i consorzi ed i nuclei per le aree di sviluppo industriale della Campania;
- 11) i comuni nei quali ricadono i porti che, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della presente legge siano successivamente compresi nelle circoscrizioni del Consorzio;
- 12) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province diverse da quella di Napoli nel cui ambito territoriale ricadono i porti che, a norma dell'articolo 2, secondo comma della presente legge siano successivamente compresi nella circoscrizione del Consorzio.

La partecipazione degli enti facultati di cui ai numeri da 9 a 12 del presente articolo ha luogo su richiesta dell'ente interessato, deliberata dal rispettivo organo amministrativo competente e previa accettazione delibe-

rata a maggioranza assoluta dei voti dall'assemblea del Consorzio e ratificata con decreto del Ministro della marina mercantile.

ART. 6.

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- il presidente;
- l'assemblea;
- il comitato direttivo;
- il collegio dei revisori.

ART. 7.

(Presidente e vicepresidente)

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile.

In caso di nomina di un funzionario dello Stato, si provvederà al suo collocamento nelle posizioni di comando ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

ART. 8.

(Funzioni del presidente)

Il presidente è il capo dell'amministrazione autonoma consortile ed è responsabile del buon andamento di essa.

Rappresenta legalmente il Consorzio; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli altri oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza dei predetti organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del comitato direttivo e dell'assemblea, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale. Egli potrà anche costituire speciali commissioni di esperti per lo studio di particolari questioni, fissandone, di volta in volta, la composizione e i compiti.

Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, la assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganali e ferroviarie.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le disposizioni penali e processuali contenute nel codice della navigazione e successive modificazioni.

ART. 9.

(*Assemblea*)

Fanno parte dell'assemblea:

- a) in rappresentanza dello Stato:
- 1) il presidente del Consorzio;
 - 2) il direttore marittimo di Napoli;
 - 3) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
 - 4) il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello Stato;
 - 5) l'intendente di finanza di Napoli;
 - 6) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
 - 7) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Campania;
 - 8) un rappresentante designato dal Ministero della marina mercantile;
 - 9) un rappresentante designato dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;
 - 10) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
- b) in rappresentanza della regione Campania:
- 11) il presidente della giunta regionale; o in sua sostituzione un rappresentante designato dalla giunta;
- c) in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Napoli:

12) il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato;

d) in rappresentanza dei comuni:

13) il sindaco di Napoli o un suo delegato;

14) un rappresentante degli altri comuni partecipanti nelle persone dei capi delle rispettive amministrazioni o di un loro delegato;

e) in rappresentanza del Banco di Napoli:

15) il presidente o un suo delegato;

f) in rappresentanza della Cassa del mezzogiorno:

16) il presidente o un suo delegato;

g) in rappresentanza della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli:

17) il presidente o un suo delegato;

h) in rappresentanza delle attività economiche:

18) un rappresentante degli industriali;

19) un rappresentante dei commercianti;

20) un rappresentante degli agricoltori;

21) un rappresentante dell'armamento libero;

22) un rappresentante dell'armamento di linea;

23) un rappresentante degli spedizionieri;

24) un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;

i) in rappresentanza del lavoro:

25-26-27) tre rappresentanti dei lavoratori portuali;

28-29) due rappresentanti delle altre categorie dei lavoratori addetti ai servizi del porto;

30) un rappresentante della gente del mare;

31) un rappresentante del personale del Consorzio.

I rappresentanti delle categorie di cui ai numeri da 25 a 31 sono scelti dal Ministero della marina mercantile sulla base di terne presentate dalle rispettive organizzazioni provinciali. Si intendono rinunciatarie le organizzazioni che non presentino la propriaterna entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito che a tal fine viene ad esse rivolto dal Ministero della marina mercantile.

Non possono essere membri dell'assemblea e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti del Consorzio, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri da 25 a 31 e coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri da 18 a 24.

ART. 10.

(Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale della amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati;

e) delibera sui piani di massima e sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali, nonché sulle proposte di piano regolatore dei porti della circolazione consortile e relative varianti;

f) delibera sull'assunzione diretta dei servizi portuali;

g) delibera il regolamento ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio ed i programmi interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sulla accettazione di eredità, legati e donazioni.

ART. 11.

(Comitato direttivo)

Il comitato direttivo è composto da:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) il vicepresidente;
- 3) il rappresentante della regione Campania in seno all'assemblea;
- 4) il rappresentante della provincia di Napoli in seno all'assemblea;
- 5) il rappresentante del comune di Napoli in seno all'assemblea;
- 6) il rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato in seno all'assemblea:

7) il rappresentante del Banco di Napoli in seno all'assemblea;

8-9) due rappresentanti eletti dall'assemblea a scrutinio segreto fra quelli previsti dai numeri da 3 a 10 dell'articolo 9;

10) un rappresentante eletto dall'assemblea a scrutinio segreto tra quelli previsti dai numeri da 18 a 24 dell'articolo 9;

11-12) due rappresentanti eletti dall'assemblea a scrutinio segreto: uno tra i rappresentanti dei lavoratori portuali ed uno tra quelli previsti dai numeri dal 28 al 30 dell'articolo 9;

13) il rappresentante del personale dipendente del Consorzio;

14-15) due esperti nel campo marittimo, portuale e dei trasporti, designati dal Ministero della marina mercantile.

ART. 12.

(Funzioni del comitato direttivo)

Il comitato direttivo:

1) predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea nonché le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispone i regolamenti ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica, nel termine di trenta giorni;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i progetti di massima ed i progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali e i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e relative

varianti e delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

8) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, di competenza del Consorzio;

9) delibera sugli appalti e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

10) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

11) predispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

12) delibera sui regolamenti relativi ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuite al Consorzio;

13) delibera i provvedimenti riguardanti l'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

14) delibera sulla misura delle tasse e diritti per l'uso delle opere, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi portuali;

15) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

16) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

17) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 15 dell'articolo 3;

18) studia le questioni di competenza dell'assemblea che siano dal presidente sottoposte al suo preventivo esame, formulando le proposte da presentare all'assemblea medesima.

ART. 13.

(Atti soggetti a controllo)

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni, sia dell'assemblea che del comitato direttivo, concernenti:

1) l'ammissione di nuovi enti al Consorzio;

2) i contributi annuali degli enti partecipanti;

3) le tariffe compensative della mano d'opera portuale ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

4) le concessioni di durata superiore ai quindici anni.

Sono approvate dal Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro le deliberazioni concernenti:

5) il bilancio preventivo;

6) il rendiconto consuntivo e quelle relative alle variazioni di bilancio che comportino un aumento complessivo della spesa;

7) i prestiti e le altre operazioni finanziarie;

8) gli emolumenti ed i gettoni di presenza di cui all'articolo 17.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici le deliberazioni concernenti:

9) il piano regolatore per la destinazione e l'uso delle aree portuali e le relative varianti;

10) i piani di massima ed i progetti di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

Il presidente del Consorzio provvede entro otto giorni dalla data di adozione a trasmettere le deliberazioni di cui ai commi precedenti alle amministrazioni interessate.

L'esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data dei provvedimenti di approvazione, i quali devono essere resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di esse con l'eccezione di quelli concernenti le deliberazioni di cui ai punti 11 e 12 dell'articolo 3 per le quali l'approvazione si intenderà data trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse delibere da parte dei Ministeri interessati;

11) la esecuzione e la manutenzione delle opere, degli impianti e delle attrezzature portuali, nonché la esecuzione dei lavori relativi ai servizi di pulizia e di illuminazione delle aree portuali.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero dei trasporti, le deliberazioni concernenti:

12) la manutenzione e la modifica degli impianti ferroviari, nonché la costruzione di quelli nuovi.

ART. 14.

(Collegio dei revisori)

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della ragioneria

generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente e da un funzionario per ciascun dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

Detti funzionari debbono essere di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare, controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni, e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo, con facoltà di far inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli, relativi atti, dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

ART. 15.

(Durata delle cariche)

I componenti non di diritto all'assemblea ed i membri del collegio dei revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

ART. 16.

(Direttore generale)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli tra persone munite di laurea in scienze economiche e marittime, o in scienze economiche e commerciali, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo economico, marittimo e portuale.

ART. 17.

(Emolumenti degli organi consortili)

Gli emolumenti spettanti annualmente al presidente, al vicepresidente ed ai componenti del collegio dei revisori sono stabiliti con deliberazione dell'assemblea soggetta ad approvazione del Ministero per la marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro.

Analogamente si provvede a stabilire il gettone di presenza da corrispondere ai componenti dell'assemblea e del comitato direttivo.

ART. 18.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi

precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

ART. 19.

(Personale del Consorzio)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di quiescenza, di tutto il personale compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere dei porti della circoscrizione consortile, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, il Consorzio provvede di norma con personale dell'Ufficio del Genio civile, per le opere marittime, e con personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le opere ed impianti ferroviari, posti temporaneamente a disposizione ed alla dipendenza del Consorzio in seguito a sua richiesta, e per il quale da esso verrà rimborsata alle competenti amministrazioni la spesa corrispondente, salva la facoltà di avvalersi, in caso di comprovata necessità accertata dal comitato direttivo del Consorzio, di altro personale tecnico.

ART. 20.

(Trattamento tributario)

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che il Consorzio contraiga con lo Stato e con qualsiasi altro ente e persona per la costruzione di opere per arreda-

menti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 291, per quanto concerne le imposte di ricchezza mobile e sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore delle amministrazioni comunali.

Sono esenti da qualunque imposta e tasse i contributi concessi al Consorzio sia dallo Stato che da altri enti pubblici o privati.

I beni immobili esistenti nella circoscrizione del Consorzio non sono assoggettabili alla imposta sui fabbricati.

ART. 21.

(Consegna dei beni di proprietà dello Stato)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Col provvedimento del Ministero della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile ai sensi del primo comma dell'articolo 2.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

ART. 22.

(Ispezioni)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi ove occorra anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, almeno una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

ART. 23.

(Scioglimento dell'amministrazione)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge o dal regolamento, persiste nel violarli, o quando, per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministero della marina mercantile, con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

ART. 24.

(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli)

L'Ente autonomo del porto di Napoli è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le sue attività e le passività sono attribuite al Consorzio.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 19, sulla base degli esistenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici esistenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dalla presente legge, i po-

teri del presidente, dell'assemblea e del comitato direttivo sono esercitati da un commissario da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due comma dell'articolo precedente.

ART. 25.

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della marina mercantile, di concerto con i Ministeri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge e di organizzazione generale dell'amministrazione consortile.

ART. 26.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.